



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Il: delibere/delibere da pubblicare delib2012/1610.doc

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1610	000	AFG	12	0025	19 DICEMBRE 2012

O G G E T T O :

AUTORIZZAZIONE ALLO STUDIO MILES-4: STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI FASE III, CON DISEGNO FATTORIALE, DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI PEMETREXED VS. GEMCITABINA, E DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUNTA DEL CISPLATINO NEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI ANZIANI CON CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE, AD ISTOTIPO NON SQUAMOSO, IN FASE AVANZATA. NUMERO EUDRACT:2012-000164-25. AVENTE COME CENTRO COORDINATORE L'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE "G. PASCALE" DI NAPOLI CHE SI SVOLGERA' PRESSO LA SOC DI ONCOLOGIA DEL P.O. "SAN LAZZARO" di ALBA DIRETTA DAL F.F. DOTT. FEDERICO CASTIGLIONE.

**I L D I R E T T O R E D E L L A
S . O . C . A F F A R I G E N E R A L I**

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale Supplente - Direttore Sanitario di cui al provvedimento n. 1273/000/DIG/12/0029 del 18 Ottobre 2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 211 del 24/06/03 ad oggetto: "Attuazione della Direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico";

Preso atto che la Regione Piemonte, con nota prot. 1666/283 del 23 febbraio 2005, ha comunicato che questa Azienda è stata autorizzata (con determinazione n. 19 del 2/02/05) ad avvalersi del Comitato Etico dell'ASO "S. Croce e Carle" di Cuneo;

Preso atto che con determinazione n. 1252/DIS/005/05/0007 del 21/07/05 è stata approvata la convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" di Cuneo e l'A.S.L. n. 18 per l'utilizzo del Comitato Etico dell'ASO "S. Croce e Carle" di Cuneo;

Vista l'istanza dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori "Fondazione Giovanni Pascale" di Napoli volta ad ottenere l'autorizzazione allo STUDIO MILES-4: STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI FASE III, CON DISEGNO FATTORIALE, DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI PEMETREXED VS. GEMCITABINA, E DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUNTA DEL CISPLATINO NEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI ANZIANI CON CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE, AD ISTOTIPO NON SQUAMOSO, IN FASE AVANZATA. NUMERO EUDRACT:2012-000164-25 che si svolgerà presso la SOC di Oncologia diretta dal F.F. Dott. Federico Castiglione;

Preso atto che il Direttore Sanitario ha espresso il nullaosta in ordine alla predetta sperimentazione;

Segue determinazione n. 1610/000/AFG/12/0025 del 19 dicembre 2012

Rilevato che è stato richiesto il parere al Comitato Etico Ospedale di riferimento e che il Comitato predetto ha espresso parere favorevole (con nota prot. Az. NR. 065013 del 30/10/2012) alla sperimentazione;

Preso atto che il principale sperimentatore sarà il Dott. Federico CASTIGLIONE, Direttore F.F. S.O.C. Oncologia;

Preso atto che con nota prot. Az. 1456237 del 19.10.2012 si era richiesto al Direttore della S.O.C. Assistenza Legale parere in merito al testo della convenzione e che detto parere è stato espresso con nota prot. n. 1464025 del 29.10.2012;

Considerato che sulla base delle indicazioni formulate dalla SOC Assistenza Legale si sono richieste alcune rettifiche al testo della convenzione;

Preso atto che con nota prot. Aziendale nr. 68513 del 19.11.2012 l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli inoltrava il testo della convenzione con le dovute modificazioni;

Preso atto delle condizioni tutte disciplinanti la convenzione, come da elaborato **allegato**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Direzione di Presidio (Dott.ssa FRIGERI Maria Cristina), responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3, c. 2 del regolamento di adozione e tenuta delle determinazioni (approvato con provvedimento n. 1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 2008) che testualmente recita:

Le determinazioni adottate dai dirigenti delegati sono proposte dal responsabile del procedimento della struttura operativa interessata, il quale con la sottoscrizione della proposta medesima ne assicura:

- la regolarità formale
- la legittimità
- la compatibilità con le risorse assegnate (budget)
- la coerenza con i piani ed i programmi aziendali;

DETERMINA

- di autorizzare lo STUDIO MILES-4: STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI FASE III, CON DISEGNO FATTORIALE, DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI PEMETREXED VS. GEMCITABINA, E DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUNTA DEL CISPLATINO NEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI ANZIANI CON CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE, AD ISTOTIPO NON SQUAMOSO, IN FASE AVANZATA. NUMERO EUDRACT: 2012-000164-25. CHE SI SVOLGERA' PRESSO LA SOC DI ONCOLOGIA DEL P.O. "SAN LAZZARO" di ALBA DIRETTA DAL F.F. DOTT. FEDERICO CASTIGLIONE.
- di approvare l'allegata convenzione, parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana ROSSINI

T. R.

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE
SOC DIREZIONE DI PRESIDIO
FRIGERI Maria Cristina

Allegato: convenzione ASL CN2/Fondazione Pascale

Archivio: I.8.2

Cod. delega: AFG/DSO/1

TR/sgg

Segue determinazione n. 1610/000/AFG/12/0025 del 19 dicembre 2012

CONVENZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA NO-PROFIT DAL TITOLO:

MILES 4 "A factorial study comparing pemetrexed with gemcitabine and testing the efficacy of the addition of cisplatin in elderly patients with non squamous advanced, metastatic or recurrent NSCLC"

Numero EudraCT: 2012-000164-25

- L'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – Fondazione G. Pascale con sede legale in Via M. Semmola, a Napoli, codice fiscale e P.I. 00911350635 (d'ora innanzi denominato semplicemente "Promotore") nella persona del Direttore Scientifico - Prof. Gennaro Ciliberto, come delegato dal Direttore Generale Dr. Tonino Pedicini, da una parte

e

- L'Azienda Sanitaria Locale CN2 (in seguito denominata ASL CN 2) di Alba con sede legale in Via Vida, n.ro 10 a Alba (CN)– 12051 - codice fiscale e P.I. 02419170044 nella persona della Dr.ssa Tiziana Rossigni Direttore S.O.C. Affari Generali – in virtù della delega conferitale dal commissario per l'adozione dei provvedimenti, dall'altra

PREMESSO CHE:

1. Il Promotore risponde ai requisiti fissati dall'art.1, comma 2 lettere a) e b) del DM 17/12/2004;
2. Il Promotore intende condurre la sperimentazione clinica dal titolo: "A factorial study comparing pemetrexed with gemcitabine and testing the efficacy of the addition of cisplatin in elderly patients with non squamous advanced, metastatic or recurrent NSCLC", numero EudraCT: 2012-000164-25 (qui di seguito identificata come "la sperimentazione");
3. il Comitato Etico Indipendente dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – Fondazione G. Pascale, in veste di Comitato Etico Coordinatore, ha emesso parere unico favorevole, in conformità al D.lgs n. 211 del 24.06.2003, al D.lgs n. 200 del 06.11.2007, al DM del 21.12.2007 e alle altre norme vigenti in materia di sperimentazione clinica, in data 22 febbraio 2012;
4. Lo sperimentatore principale è il Dr. Cesare Gridelli, dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;
5. La struttura sede del coordinamento è la struttura sede del coordinamento è l'Unità Sperimentazioni Cliniche dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli diretta dal Dr. Francesco Perrone. Il responsabile del coordinamento è il dr. Massimo Di Maio;
6. Il centro partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre la sperimentazione in questione presso la divisione di Oncologia Medica, dove presta servizio il Dr. Federico Castiglione, (d'ora innanzi denominato semplicemente come "sperimentatore partecipante"), che ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere lo studio predetto in conformità alle norme di buona pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e dalla normativa vigente;
7. il Comitato Etico dell' Azienda Ospedaliera di Cuneo , operante per l'ASL CN 2 di Alba-Bra ha approvato la sperimentazione in data 12/10/2012;
8. la sperimentazione potrà essere avviata presso il centro partecipante solo dopo che lo stesso ha ottenuto le dovute autorizzazioni da parte dell'Autorità Competente locale;
9. La sperimentazione sarà condotta in accordo alla normativa vigente, in particolare con il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 130;
10. la sperimentazione potrà essere operata solo nel pieno rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dal "Trattato di Helsinki" e successivi eventuali emendamenti, dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea, in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della

Pagina 1 di 4

Segue determinazione n. 1610/000/AFG/12/0025 del 19 dicembre 2012

dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 aprile del 1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia;

11. **La sperimentazione** è finalizzata al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali, coerentemente con quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004 "Prescrizioni e condizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria."

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante dell'accordo;

Art. 2 - Oggetto

Il **Promotore** affida alla divisione di Oncologia Medica, del **centro partecipante** l'esecuzione della sperimentazione secondo quanto disposto dal protocollo approvato dal Comitato Etico /Autorità competente e da eventuali emendamenti che dovranno essere sottoposti per iscritto al parere del Comitato Etico Indipendente e dallo stesso approvati;

Art. 3 - Responsabile

Il **Promotore** identifica nel Dr. Federico Castiglione, dell'A.S.L. CN 2 - Ospedale Civico S. Lazzaro di Alba lo sperimentatore principale dello studio presso il **centro partecipante**.

Art. 4 - Inizio e Durata

La presente convenzione e la relativa partecipazione del **centro partecipante** avrà inizio dalla data di ultima sottoscrizione e durerà fino alla fine della sperimentazione (ultima visita dell'ultimo soggetto se non diversamente specificato nel protocollo), la cui durata è prevista in cinque anni.

Art. 5 - Protocollo ed emendamenti

Lo **sperimentatore partecipante** garantisce l'osservanza del protocollo di sperimentazione approvato dal Comitato Etico / Autorità competente e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed approvati dal Comitato Etico / Autorità competente.

Art. 6 - Consenso informato

Lo **sperimentatore partecipante** si impegna ad ottenere all'atto dell'arruolamento nella sperimentazione il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 che potrà, comunque venire revocato in qualsiasi momento nelle stesse forme del rilascio, senza obbligo di motivazione.

I pazienti che abbiano assentito allo studio oggetto del presente contratto non possono ricevere da chiunque, né direttamente, né indirettamente, compensi di alcun tipo.

A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.

Art. 7 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e a tutti gli effetti del D. lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché delle "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" e successive modifiche, il **centro partecipante** e il **Promotore** sono ciascuno, per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi delle operazioni di trattamento di dati correlate all'effettuazione della sperimentazione oggetto della presente contratto.

Responsabile del trattamento dei dati dei quali il **centro partecipante** è titolare è lo **sperimentatore partecipante** della sperimentazione di cui al precedente art. 3.

Pagina 2 di 4

Segue determinazione n. 1610/000/AFG/12/0025 del 19 dicembre 2012

Art. 8 – Obblighi dello sperimentatore partecipante e dei suoi collaboratori

Il centro partecipante si impegna, per il tramite dello *sperimentatore partecipante* e dei suoi collaboratori, a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di sperimentazioni cliniche. In particolare, si impegna:

- a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo studio, le schede (in formato cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal *Promotore* e garantisce espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati resi anonimi ed aggregati;
- a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche ospedaliere (con i relativi documenti allegati) allo scopo di verificare l'attendibilità dei dati;
- a conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo studio in un luogo sicuro per sette (7) anni dalla conclusione dello stesso.

Art. 9 - Monitoraggio

Il centro partecipante garantisce l'accesso e coopera con il personale del *Promotore* o di Organizzazione da esso delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche.

Art. 10 - Ispezioni

Il centro partecipante garantisce l'accesso a personale di Enti regolatori (Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco), a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 – Eventi avversi

Lo sperimentatore partecipante si impegna a comunicare tempestivamente al *Promotore* gli *eventi avversi*, le *reazioni avverse serie* e i rapporti di sicurezza secondo quanto previsto dal protocollo di sperimentazione, dalle norme di buona pratica clinica e dalla normativa vigente; *il Promotore* provvederà alle notifiche degli eventi avversi e reazioni avverse serie all'AIFA e ai Comitati Etici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 – Assicurazione

Il Promotore garantisce la copertura assicurativa relativa al risarcimento in caso di danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore, mediante polizza n. 390-01581326-14398, validità 01/04/2012-31/03/2017 stipulata con la compagnia HDI Gerling, secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2009 (requisiti minimi per le polizze assicurative).

Art. 13 – Fornitura del farmaco

Il Promotore garantisce, direttamente, la fornitura gratuita del farmaco Alimta (pemetrexed), subordinatamente a specifico accordo contrattuale di supporto stipulato con l'Azienda farmaceutica Eli Lilly Italia S.p.A. che fornirà il farmaco stesso gratuitamente.
Gli altri farmaci chemioterapici oggetto di studio (cisplatino e gemcitabina), utilizzati in indicazione, non sono forniti dal *Promotore*.

Art. 14 – Fornitura materiale

Il Promotore fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale necessario per la raccolta dei dati previsti nella sperimentazione.

Art. 15 – Proprietà dei dati e dei risultati

Il Promotore ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dalla sperimentazione. *Il Promotore* garantisce che a seguito del presente accordo non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica internazionale. *Il Promotore* garantisce la pubblicazione di risultati all'interno dell'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC).

Art. 16 – Garanzie di pubblicazione

Il Promotore ai sensi dell'art.5 comma 3 lettera c) del DM del Ministero della Salute 12 maggio 2006, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico secondo quanto previsto dal

Pagina 3 di 4

Segue determinazione n. 1610/000/AFG/12/0025 del 19 dicembre 2012

protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al centro partecipante visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione. Il centro partecipante, al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello studio multicentrico, potrà diffondere e pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati globali dello studio multicentrico o trascorsi 48 mesi dalla data di arruolamento dell'ultimo paziente nello studio multicentrico, indipendentemente da quale sia il centro presso il quale l'ultimo paziente è stato arruolato.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione il rapporto tra le Parti è disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sperimentazione clinica nonché dal codice civile.

Art. 18 - Controversie

La presente convenzione è regolata dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie derivanti dalla convenzione, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione amichevole, il foro competente è quello di Alba.

Art. 19 - Risoluzione

Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente contratto, e quindi l'interruzione immediata della sperimentazione nel caso di violazione da parte del centro partecipante, dei termini o degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché di quelli contenuti nel protocollo e qualora si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti coinvolti. In tale caso, lo Sperimentatore e/o il Promotore porteranno a termine tutte le attività non ancora concluse, operando per garantire la massima tutela del paziente. Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione della sperimentazione siano suscettibili di rettifica, il Promotore potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di trenta giorni entro il quale il centro partecipante dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, il contratto dovrà considerarsi risolto.

Art. 20 - Recesso

Entrambe le parti hanno facoltà di recesso dal presente contratto, prima del termine fissato dall'art.4, per giusta causa, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo decide, il Promotore manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento del recesso e il centro partecipante avrà l'obbligo di fornire al Promotore tutti i dati divenuti disponibili fino alla data del recesso.

Art. 21 - Registrazione


La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del 2° comma dell'art.5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986, n.131, a cura e spese della parte richiedente. Il presente contratto viene redatto in carta legale ai sensi dell'art.2 della Tariffa(PARTE 1) dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26/10/1972, n.642 e s.m.i. e tale spesa è a carico della Committente".

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Promotore


Il Responsabile del Coordinamento
Dr. Massimo Di Maio

Data: 3/12/2012

Firma 

Il Direttore Scientifico
Prof. Gennaro Ciliberto


Data: 18/12/2012

Firma 

Per il Centro Partecipante

Lo sperimentatore principale
Dr. Federico Castiglione

Data: 11/12/12

Firma 

Direttore S.O.C. Affari Generali
Dr.ssa Tiziana ~~Rossini~~ ROSSINI

Data: / /

Firma _____

Segue determinazione n. 1610/000/AFG/12/0025 del 19 dicembre 2012

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza</p> <p><input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione</p> <p><input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</p> <p>Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO</p> <hr/> <p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il _____ per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini</p> <p><input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile</p> <p><input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>	

